



COMUNE DI RECOARO TERME

Provincia di Vicenza

Sportello Unico Attività Produttive

e-mail segreteria@comune.recoaroterme.vi.it

pec: segreteria.comune.recoaroterme.vi@pecveneto.it

Imposta di bollo assolta ai sensi art. 3 D.M. Sviluppo econ. 10/11/2011 seriale n. 01250319645425 del 10/09/2025. Il richiedente è tenuto a conservare l'originale
--

Prot. n. 19940

Li, 11 Dicembre 2025

IL RESPONSABILE SUAP - RESPONSABILE DEL SETTORE 1

Premesso che:

- con ricevuta protocollo Suap n. REP_PROV_VI/VI-SUPRO/0747002 del 07/12/2025, protocollo comunale n. 19762 del 09/12/2025, è stata inoltrata una pratica dal sig. Marchezzolo Andrea in qualità di titolare dell'impresa individuale omonima – p. I.V.A. n. 03233160245, con sede a Brendola (Vi), inerente i festeggiamenti in occasione del tradizionale "rogo della stria";
- la pratica contiene la richiesta di "*autorizzazione temporanea per il commercio su aree pubbliche e concessione suolo pubblico*".

Riscontrato che:

- l'istanza, per i suoi contenuti, è stata inoltrata tramite Suap:
 - al Settore 3 - Servizi Tecnici per le verifiche e gli eventuali adempimenti di competenza, giusto prot. Suap n. 0747024/2025 e che non è stato inoltrato alcun provvedimento specifico per la pratica in argomento non rilevandone la necessità;
 - al Consorzio di Polizia Locale Valle Agno per conoscenza ed eventuale competenza, giusto prot. Suap n. 0747023/2025;
 - all'azienda ULSS n. 8 Berica-Distretto Ovest ed alla Regione del Veneto - sistema informativo regionale Sinvs, in relazione agli aspetti legati alla somministrazione, giusti rispettivi prot. Suap n. 0747029/2025 e n. 0747028/2025;

Dato atto che:

- l'evento in premessa rientra nel calendario approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 96/2025 ed inoltrato alla Regione del Veneto in adempimento a quanto stabilito dalla delibera di Giunta regionale n. 184/2017;
- con decisione di Giunta comunale n. 173 del 04/12/2025, a seguito di richiesta pervenuta al protocollo n. 19495/2025 da parte dell'operatore economico titolare della pratica Suap citata in premessa, è stato espresso parere favorevole previa individuazione di apposita area pubblica ove collocare il food truck con il quale svolgere l'attività di somministrazione in occasione dei festeggiamenti del 06/01/2026;
- il Settore Tecnico ha individuato l'area in argomento in piazza Dolomiti, come da apposita planimetria che è stata trasmessa al richiedente, giusto prot. Suap n. 0752034/2025;
- non risultano pervenute al Suap ulteriori istanze analoghe da parte di altri operatori economici per esercitare attività di somministrazione temporanea nell'area in argomento in occasione dei festeggiamenti sopra citati, per cui non è necessario procedere ad un'eventuale valutazione selettiva per l'assegnazione della stessa;

- il sig. Marchezzolo ha provveduto al pagamento del suolo pubblico, giusta ricevuta pervenuta con prot. Suap n. 0751782/2025;

Per quanto sopra esposto;

Richiamati:

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 114/1998;
- le L.R. n. 11/2002 e n. 29/2007;
- la delibera di Giunta regionale n. 184/2007;
- i vigenti regolamenti comunali "per la disciplina del canone patrimoniale ..." e "per la tutela del decoro urbano";
- il D.lgs. n. 285/1992 del Nuovo Codice della Strada il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al D.P.R. n. 495/1992;
- la normativa vigente in materia di Suap ed in particolare il D.P.R. n. 160/2010;

Vista la propria competenza:

- di Responsabile del Settore 1 Servizi amministrativi-commercio, giusto decreto del Sindaco n. 6 del 29.07.2025 - prot. n. 11981 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Settore 1 fino al 31.07.2028;
- in materia di Suap ai sensi del disciplinare per l'organizzazione ed il funzionamento del servizio sportello unico per le attività produttive, come previsto dalla delibera di Giunta comunale n. 42 del 22.04.2015 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale è stata approvata la convenzione per l'utilizzo della soluzione informatica realizzata dalle Camere di Commercio;

A U T O R I Z Z A

il sig. Marchezzolo Andrea, in qualità di titolare dell'impresa individuale omonima, ad occupare l'area pubblica comunale in piazza Dolomiti solamente per la giornata del 6 Gennaio 2026, dalle ore 15:00 alle ore 20:00, in occasione dei festeggiamenti per il tradizionale "Rogo della stria", con truck-food occupando una superficie complessiva di mq. 18.00, esclusivamente nell'area evidenziata nella planimetria inoltrata allo stesso con prot. Suap n. 0752034/2025, e ciò per svolgere l'attività di somministrazione temporanea di bevande ed alimenti, nel rispetto della normativa vigente.

Le attività di cui alla presente autorizzazione temporanea dovranno svolgersi sotto la stretta osservanza delle norme e regolamenti vigenti e delle prescrizioni di legge.

In osservanza delle misure di safety e security di cui alla circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza - n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017 e successive modifiche ed integrazioni, è vietata la somministrazione e/o la vendita per asporto di bevande in bottiglie e/o recipienti di vetro nonché in lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione, come già comunicato al richiedente con prot. Suap n. 0747061/2025.

E' fatto obbligo, pena la nullità della presente, di non eseguire modifiche dello stato dei luoghi e degli impianti e/o di quant'altro indicato nella documentazione prodotta.

L'inosservanza di tutto quanto sopra stabilito determina la decadenza della presente autorizzazione temporanea.

La presente autorizzazione è valida solo ed esclusivamente per il tempo ed il luogo sopra indicati, è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per l'inosservanza delle norme di legge in materia o abusi da parte del titolare, nonché per violazione delle prescrizioni cui è

vincolata da parte dello stesso; potrà inoltre essere sospesa, annullata o revocata su motivata richiesta delle Autorità competenti.

Qualora le dichiarazioni rese in ordine all'istanza Suap presentata dovessero risultare false o mendaci, il presente atto è nullo di fatto e di diritto.

Il sig. Marchezzolo Andrea sopra identificato, in qualità di titolare dell'impresa individuale omonima, dovrà garantire in particolare:

- che vengano rispettati i limiti di rumorosità previsti dalla normativa vigente in materia ed in particolare che non vengano superati i limiti stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/1997 oltre al rispetto:

• *dei limiti stabiliti dal piano di zonizzazione acustica del territorio approvato con delibera di Consiglio comunale n. 23 dell'08/03/2006 smi;*

• *di quanto stabilito dall'art. 3 c. 4 del vigente Regolamento di "Tutela del decoro urbano della Valle dell'Agno in cui si dispone che: "Negli spazi pubblici o aperti al pubblico, è vietato ogni genere di schiamazzo, grida, strepito, nonché qualsiasi tipo di rumore molesto, dalle ore 23:30 alle ore 7:00 del giorno successivo ... (omissis);*

- l'inoltramento tramite Suap, se necessario, delle dichiarazioni di corretto montaggio e collaudo di strutture ed impianti e di conformità alla regola d'arte degli stessi prima dell'inizio dell'evento;

- l'osservanza, nei limiti e per gli aspetti eventualmente riferiti al contenuto della pratica in argomento, delle indicazioni, prescrizioni emesse da Enti vari (Ministero dell'Interno, Prefettura, Questura di Vicenza ed ULSS 8 Berica) inoltrate in copia al procuratore della pratica, giusto prot. Suap n. 0747033/2025.

Si precisa che:

- il titolare della presente autorizzazione dovrà essere in possesso:

- di apposita polizza di responsabilità civile verso terzi

- di eventuale nulla-osta della Società Italiana degli Autori ed Editori, ove previsto;

- il titolare della presente autorizzazione è responsabile di tutto il materiale depositato sul suolo pubblico concesso del quale deve garantirne il corretto utilizzo con la restituzione delle aree pubbliche occupata alle condizioni originarie, integre, pulite ed in ordine. Ogni eventuale danno alla proprietà pubblica verrà addebitato al titolare della presente autorizzazione. Si precisa che eventuale materiale di rifiuto dovrà essere conferito secondo le istruzioni che verranno fornite dagli uffici comunali competenti;

- l'Amministrazione comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano verificarsi in conseguenza allo svolgimento dell'evento in argomento e che rimangono, pertanto, a carico dell'organizzatore.

La presente autorizzazione:

- è subordinata al rispetto delle norme previste dai regolamenti comunali "per la disciplina del canone patrimoniale ..." e "per la tutela del decoro urbano" nonché di quelle previste dal vigente Codice della Strada;

- al rispetto dei regolamenti comunali inerenti oneri eventualmente dovuti in relazione alle attività svolte durante l'evento in argomento;

- in quanto riferito ad "autorizzazione di occupazione temporanea del suolo pubblico", non ha carattere assorbente o di sanatoria rispetto ad altri obblighi e/o altre autorizzazioni necessarie per l'espletamento dell'attività menzionata e che dovranno essere oggetto di separate valutazioni e/o procedimenti da parte di altri Enti/Uffici;

- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e trasmesso, attraverso l'apposita funzionalità prevista dal servizio Suap:

- al sig. Marchezzolo Andrea in qualità di titolare dell'impresa individuale omonima mediante il sistema telematico Suap;
- al Consorzio di Polizia Locale Valle Agno ed alla Legione Carabinieri Veneto - Stazione di Recoaro Terme;
- al Settore Tecnico comunale per il coordinamento della viabilità in occasione dei festeggiamenti in argomento.

La presente autorizzazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Recoaro Terme per 15 giorni consecutivi e nella sezione Amministrazione Trasparente-Altri Contenuti del sito istituzionale dell'Ente.

Si attesta che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 come aggiunto dall'art. 1 c. 41 della L. n. 190/2012, per il presente provvedimento non sussistono motivi di incompatibilità e/o di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del procedimento e per chi lo adotta, come peraltro disposto anche dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. n. 241/1990, il soggetto destinatario dell'autorizzazione può presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al Tribunale amministrativo regionale o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.

Si dichiara che il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge originale, con efficacia prevista dal D.lgs. n. 82/82005.

IL RESPONSABILE S.U.A.P. - Resp. Settore 1
dott. Federico M. Fiorin

(documento firmato digitalmente ex articolo 24 Decreto legislativo n. 82/2005)